



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 139/17**

Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenza nella causa C-393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG

## **Un gelato può essere venduto con la denominazione «Champagner Sorbet» se ha, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo champagne**

*In tal caso, detta denominazione del prodotto non procura un indebito vantaggio derivante dalla denominazione di origine protetta «Champagne»*

Il Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Comitato interprofessionale Vino Champagne, in prosieguo: il «Comitato»), associazione dei produttori di champagne, ha convenuto dinanzi ai giudici tedeschi la Aldi Süd, catena di supermercati discount, per ottenere nei confronti di quest'ultima un provvedimento inibitorio della vendita di un gelato con la denominazione «Champagner Sorbet». Tale sorbetto, che la Aldi Süd propone in vendita dalla fine del 2012, contiene il 12% di champagne. Secondo il Comitato, la distribuzione di tale sorbetto con detta denominazione viola la denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne». Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di tale controversia in ultima istanza, si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima interpreti la normativa dell'Unione sulla tutela delle DOP<sup>1</sup>.

Con la sentenza odierna, la Corte constata che lo sfruttamento illecito della notorietà di una DOP presuppone un utilizzo di tale DOP volto a sfruttare *indebitamente* la notorietà di quest'ultima.

Vero è che la denominazione «Champagner Sorbet», utilizzata per designare un sorbetto contenente champagne, è idonea a ripercuotere su tale prodotto la notorietà della DOP «Champagne», la quale trasmette immagini di qualità e di prestigio, e quindi a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà.

Tuttavia, tale utilizzo della denominazione «Champagner Sorbet» non procura un vantaggio *indebito* (e non costituisce quindi uno sfruttamento illecito della notorietà) della DOP «Champagne» se il prodotto di cui trattasi ha, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo champagne. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, se tale ipotesi ricorra nel caso di specie. La Corte precisa al riguardo che la quantità di champagne contenuta nel sorbetto costituisce un criterio importante, ma non sufficiente.

La Corte constata, peraltro, che, se il sorbetto di cui trattasi non avesse, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dallo champagne, si potrebbe anche ritenere che la denominazione «Champagner Sorbet» apposta sulla confezione o sull'imballaggio di tale sorbetto costituisca un'indicazione falsa o ingannevole, e sia quindi illecita per questo stesso motivo.

Infatti, una DOP è protetta non solo contro le indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all'origine del prodotto interessato, ma anche contro le indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.

<sup>1</sup> Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, (GU 2009, L 154, pag. 1), e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

Infine, la Corte rileva che l'utilizzo diretto della DOP «Champagne» mediante la sua incorporazione nella denominazione del prodotto di cui trattasi, al fine di rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa, non costituisce né un'usurpazione, né un'imitazione, né un'evocazione illecite ai sensi della normativa dell'Unione sulla protezione delle DOP<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> V. nota 1.